

**MODULO di Assicurazione**

Contratto N°: **A2020-JB(R)-2020-138**  
 Codice Ramo IVASS: **9 "Altri danni ai beni" + 7 "Merci trasportate"**  
 Tipo di assicurazione: **Globale Gioiellieri**

Nome dell'Assicurato o Contraente: **DEI GRECI OROLOGI MDP SRL**  
 Indirizzo: **VIA DEI GRECI, 27**  
 CAP e Città: **00187 ROMA**  
 Codice Fiscale / P.I.: **15744791003**

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo):  
 dalle ore 24:00 del **03.07.2020**  
 alle ore 24:00 del **03.07.2021**

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: **30.06.2020**


Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo: **JBP-AL-13**

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra): **COME DA ALLEGATI 1 & 2**

Il **PREMIO** deve essere pagato ad ALEXANDER International Broker Srl o ai suoi collaboratori per i quali l'Impresa estende l'autorizzazione all'incasso ed efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 118 del C.A.P. Il mezzo di pagamento è concordato nel rispetto della normativa vigente.

Premio Netto / Imponibile	Imposte	Totale
<i>Complessivo</i> ***	***	***
<i>Prima rata</i> ***	***	***

Modalità del pagamento del Premio: **frazionamento trimestrale**

Data emissione	L'Assicurato o il Contraente	Il Broker Incaricato	L'Assicuratore
03/07/2020			<b>100% ERGO Versicherung AG</b>

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, L'INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
 Il Contraente : .....

Il pagamento del Premio per l'importo di \*\*\* è stato fatto in mie mani

in data ..... L'Incaricato .....

**ERGO Versicherung AG**  
 Tel. +49 (0) 211-477-0; e-mail: [jb@ergo.de](mailto:jb@ergo.de); website: [www.ergo.com](http://www.ergo.com)  
 Sede Legale in ERGO-Platz 1 – 40198 DÜSSELDORF (Germania)

Codice IVASS Impresa n. 10104 – Iscrizione in REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI n. II.00084 del 03/01/2008  
 Tax Identification Number DE812572415

# OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E RISCHI COPERTI

## SEZIONE 1 - MERCI

Merci, materie prime e semilavorati usati per la conduzione dell' esercizio dell'Assicurato, consistenti in particolare in articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria, pietre preziose e semi-preziose, perle, oro ed altri metalli preziosi, ornamenti, accessori e materiale usuale del mestiere, appartenenti all'Assicurato o affidatigli per qualsiasi scopo, nonché banconote, assegni, vaglia purché siano la contropartita delle predette merci, contro

TUTTI I RISCHI DI PERDITA E/O DANNEGGIAMENTO MATERIALI E DIRETTI  
(COMPRESI I RISCHI DI INCENDIO, FULMINE ED ESPLOSIONE)

salvo i seguenti termini, limiti ed esclusioni fino al limite di risarcimento specificato nell'Allegato 1 - Somme Assicurate.

### LIMITI TERRITORIALI

Gli enti di cui alla presente Sezione 1, se non altrimenti assicurati, sono coperti mentre si trovano entro, o in transito all'interno di o fra i territori sottoindicati, incluso in cassette di sicurezza di banca:

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

#### A) LOCALI:

##### 1. LIMITI PER MERCI PREZIOSE FUORI CASSAFORTE DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA

E' inteso e convenuto che, per quanto riguarda il furto con o senza scasso nei locali dell'Assicurato, la responsabilità degli Assicuratori relativamente a merci assicurate lasciate fuori da armadi blindati / casseforti / caveaux chiusi a chiave, di notte e durante le ore di chiusura dell'esercizio, sarà limitata agli importi indicati nella specifica sezione dell'Allegato 1.

Suddetto limite non si applica ad argenteria, orologi da muro o da tavolo, orologi da polso o da tasca dal valore al prezzo di costo inferiore ad € 500,00, articoli composti da materiali diversi da oro e platino, articoli placcati e articoli non preziosi in genere.

Questa condizione non si applica durante la chiusura meridiana (temporanea), se al momento di un eventuale perdita o danno l'Assicurato, o un suo dipendente appositamente incaricato era presente nei locali assicurati.

##### 2. LIMITI DI RISARCIMENTO PER ROTTURA DELLE VETRINE ESTERNE

Ferma restando la somma assicurata per questa Sezione 1, resta convenuto che nell'ambito di essa, relativamente alle perdite o danni alle cose contenute nelle vetrine esterne dei locali dell'Assicurato, a seguito di furto tentato o perpetrato risultante da rottura o taglio di vetri dall'esterno dei locali, il massimo risarcimento non supererà i limiti indicati nella specifica sezione dell'Allegato 1.

#### B) LIMITE DI RISARCIMENTO AL DI FUORI DEI LOCALI

L'impegno massimo degli Assicuratori per quanto riguarda ogni sinistro avvenuto fuori dai locali dell'Assicurato indicati nella presente assicurazione, oppure al di fuori di banche o di cassette di sicurezza affittate in camere corazzate appositamente attrezzate (Safe Deposit) è limitato a:

1. Fino a concorrenza del limite indicato nella specifica sezione dell'Allegato 1 per le cose portate seco esclusivamente dai portavalori elencati nella proposta di assicurazione fuori dei locali dell'Assicurato entro i limiti geografici indicati nel presente contratto.

E' condizione essenziale che tutti i beni personalmente trasportati rimangano in ogni momento sotto la stretta personale cura, custodia e controllo del portavalori o fattorino ed è convenuto che tali beni potranno essere temporaneamente affidati al suo eventuale accompagnatore.

E' compreso il deposito temporaneo di merci trasportate dal portavalori/fattorino:

- a) negli armadi blindati / casseforti / caveaux dei clienti professionisti del settore ai quali le abbia affidate in custodia per maggior sicurezza;
  - b) nel proprio domicilio o di terzi presso cui abbia a soggiornare purché in cassaforte chiusa a chiave, o anche fuori cassaforte, purché sia presente il portavalori/fattorino o persona affidabile di sua fiducia;
  - c) negli alberghi/motels dove dovesse soggiornare, purché in custodia in cassette di sicurezza e/o depositate nella cassaforte della direzione dell'albergo/motel e/o tenute in camera di albergo in sua presenza. Si precisa che durante il periodo di assenza, anche temporanea, del portavalori/fattorino o persona affidabile di sua fiducia, gli enti rimasti nella camera non sono assicurati, salvo se depositi in cassaforte della camera.
2. Fino a concorrenza del limite indicato nella specifica sezione dell'Allegato 1 per merci affidate temporaneamente a commercianti, clienti privati, terzisti, mediatori, venditori, riparatori e tagliatori, inclusi i transiti da/per effettuati dal terzo e/o persona di fiducia dell'Assicurato e/o del terzo.
  3. Fino a concorrenza del limite indicato nella specifica sezione dell'Allegato 1 per pacco, per gli invii o spedizioni effettuate per posta mediante "pacco assicurato", P.I. - C.A.I. Post, o tramite corriere, per ferrovia, per vettore aereo o marittimo o linee aeree regolari. Questa assicurazione vale soltanto per spedizioni con destinazione in località poste entro il territorio Europeo. E' condizione essenziale ai fini dell'efficacia del contratto per tutte le spedizioni postali, che i plichi siano spediti a mezzo raccomandata postale assicurata e/o pacco valore e nel caso di equivalente servizio aereo venga fatta dichiarazione parziale di valore alla compagnia aerea non inferiore al 20% del valore reale del contenuto del pacco. Indipendentemente dalla data di scadenza della presente assicurazione si conviene che, l'effetto della copertura decorrerà dal momento in cui la spedizione viene effettuata fino all'arrivo delle merci assicurate a destinazione finale, a condizione che la predetta spedizione abbia iniziato il trasporto durante il periodo di validità della presente assicurazione.

Quanto indicato ai precedenti paragrafi A1, A2 e B non aumenterà la somma assicurata alla Sezione 1 - Merci.

### **DEROGA AGLI ARTICOLI 1900 E 1912 DEL CODICE CIVILE**

A parziale deroga degli Artt. 1900 e 1912 del Codice Civile, rimane convenuto che si intendono inclusi in garanzia i danni dovuti o causati da movimenti tellurici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo e sabotaggio nonché colpa grave dell'Assicurato.

### **SEZIONE 2 - CONTENUTO DEI LOCALI**

Mobiliario da ufficio ed attrezzature commerciali, arredi, fissi ed infissi, lastre e cristalli, macchinari ed impianti, casseforti, sistemi d'allarme, decorazioni e migliorie apportate dal conduttore ed ogni altro contenuto di proprietà dell'Assicurato, eccettuati gli enti descritti nella Sezione 1 nonché escluso denaro, valori, titoli e veicoli stradali di qualunque genere, contro

#### **LA PERDITA ED I DANNI CAUSATI DA:**

- Incendio, fulmine, scoppio, esplosione;
- Furto e/o rapina, tentati e/o perpetrati con o senza scasso;
- Caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati;
- Bufere, tempeste, inondazioni;
- Scoppio, traboccamento o fuoriuscita di acqua da tubi, condutture, serbatoi o impianti idrici in genere, esclusi gli impianti automatici di estinzione e le caldaie diverse da scaldabagni per uso domestico;
- Urto di veicoli stradali, cavalli o bestiame non appartenenti né sotto il controllo dell'Assicurato, dei suoi famigliari, domestici o dipendenti.

Fermi gli altri termini, limiti ed esclusioni indicati nel presente Contratto di Assicurazione, gli enti assicurati in questa sezione sono coperti esclusivamente all'interno dei predetti locali dell'Assicurato fino a concorrenza del limite indicato nella specifica sezione dell'Allegato 1.

FRANCHIGIA: Per ogni sinistro cagionato da bufere, tempeste, inondazioni o danni d'acqua in genere, il pagamento dell'indennizzo relativo alla presente Sezione 2 verrà effettuato previa detrazione dell'importo di € 80,00 (ottanta).

### **SEZIONE 3 - DANNI CAGIONATI DAI LADRI AL FABBRICATO**

I locali ove si svolge l'attività dell'Assicurato e le pertinenze e gli infissi del proprietario dei locali o quelli di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile in qualità di conduttore, contro

#### **I DANNI CAUSATI DAI LADRI O RAPINATORI (anche nel caso di tentato furto, con o senza scasso o rapina)**

fino a concorrenza del limite indicato nella specifica sezione dell'Allegato 1. Fermi gli altri termini, limiti ed esclusioni indicati nel presente Contratto di Assicurazione i danni causati da incendio sono comunque esclusi dalla presente Sezione 3.

### **FORMA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, a condizione che tale aspetto venga pienamente dichiarato ai Sottoscrittori.

### **ESCLUSIONI**

La presente assicurazione non copre:

1. Perdite o danni (incluse appropriazione indebita e truffa) commessi da:
  - a) qualsiasi dipendente (regolarmente assunto o in prova), collaboratore occasionale, viaggiatore o fattorino alle dipendenze dell'Assicurato o qualsiasi membro della famiglia dell'Assicurato;
  - b) qualsiasi cliente, agente, rappresentante, mediatore o cliente del mediatore relativamente ai beni consegnati loro dall'Assicurato o dai suoi dipendenti, rappresentanti od agenti, a meno che la perdita o il danno non avvengano quando tali beni sono a loro affidati per maggior sicurezza e depositati in cassaforte o caveau.
2. Danni agli enti assicurati, verificatisi durante la lavorazione degli stessi e direttamente dipendenti dalla lavorazione o dalla normale usura e logorio.
3. La perdita o danno (inclusa la perdita o danni dovuti ad incendio o furto) direttamente o indirettamente derivanti da tifoni, uragani, cicloni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fuoco sotterraneo o altri sommovimenti naturali.
4. Le perdite dovute a mancanze constatate in sede di inventario e per le quali non sia stata già fatta denuncia agli Assicuratori, a meno che l'Assicurato non provi che tali perdite siano dovute ad un evento coperto dalla presente assicurazione.
5. Le perdite o i danni agli enti affidati all'Assicurato da Clienti privati e/o acquirenti solamente a scopo di custodia.
6. Perdite o danni agli enti assicurati mentre questi sono indossati dall'Assicurato, da suoi dirigenti, amministratori o soci, da loro familiari, parenti o amici mentre sono in loro custodia a questo scopo (ad eccezione degli orologi da polso indossati a scopo di prova tecnica).

7. Perdite o danni agli enti assicurati durante qualsiasi mostra o fiera, promossa o assistita finanziariamente da una autorità pubblica o ente di commercio. Tuttavia si conviene che la presente assicurazione può essere estesa per coprire gli enti assicurati durante le mostre, sfilate e/o fiere che avranno luogo durante il periodo della presente garanzia, a condizione di notifica preventiva agli Assicuratori e con un premio addizionale da fissare.
8. Furto o scomparsa di enti assicurati, da veicoli stradali di qualsiasi tipo, di proprietà e/o sotto il controllo del portavalori/fattorino, mentre tali veicoli sono lasciati incustoditi, salvo in caso di incidente o perdita di sensi del portavalori/fattorino, evento esterno improvviso e violento quali aggressione, caduta di oggetti dal cielo, incidente ferroviario, condizioni meteorologiche o di terreno proibitive per i quali il veicolo nel quale le merci sono trasportate debba venire abbandonato in considerazione di provate circostanze di necessità o di forza maggiore che mettano in pericolo il portavalori/fattorino od altri passeggeri del veicolo o dell'obbligo di prestare assistenza a terzi.
9. Perdite o danni arrecati ai beni che, al momento in cui si verifica il sinistro, sono coperti contro gli stessi rischi da un'assicurazione separata contratta dall'Assicurato; tuttavia, nel caso che tali coperture separate siano totalmente o parzialmente inoperanti, la presente assicurazione resterà operante per la parte eccedente l'eventuale indennizzo della suddetta copertura separata.
10. Perdita, distruzione o danno direttamente provocati dall'onda d'urto (sonic bang) causata dal passaggio di aeromobili o altri oggetti volanti a velocità del suono o supersonica.
11. Perdite o danni alle registrazioni dei centri meccanografici ed elettronici di elaborazione dati.
12. Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
13. Clausola Esclusione "Kimberley Process"  
La presente assicurazione esclude qualsiasi perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti dalla confisca o sequestro a seguito di non conformità o di qualsiasi violazione dei requisiti del sistema di certificazione "Kimberley Process".  
Qualora gli Assicuratori sostengano che a causa di questa esclusione, ogni perdita, danno, costo o spesa non sia coperta da questa assicurazione l'onere della prova contraria sarà a carico dell'Assicurato.
14. Clausola sanzioni  
Indipendentemente dalle altre disposizioni del contratto di assicurazione, la copertura è concessa soltanto nella misura in cui e fino a quando non sia in contraddizione con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, o embarghi emanati dall'Unione Europea o dalla Repubblica federale di Germania che siano direttamente applicabili alle parti contraenti.  
Quanto sopra si applica anche alle sanzioni economiche, commerciali o finanziari o embarghi emanati dagli Stati Uniti d'America, nella misura in cui questi non siano in contraddizione con le disposizioni legislative Europee o Tedesche.

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Pagamento del premio**

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il premio o la prima rata del premio debbono essere pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione o al momento della firma del Contratto di Assicurazione da parte del Contraente. Rate di premio successive indicate nel Modulo debbono essere pagate entro i giorni di scadenza previsti. Eventuali premi addizionali debbono essere pagati al momento della firma da parte del Contraente.

In caso contrario l'Assicuratore può ritenere la copertura assicurativa sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza per riprendere vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato avrà pagato quanto da lui dovuto. Decorso 30 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, gli Assicuratori e/o il Broker hanno diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto ai premi relativi al periodo per il quale la garanzia sia stata prestata.

In caso di sinistro è facoltà degli Assicuratori richiedere, anche prima della scadenza, il pagamento della rata semestrale non ancora corrisposta.

#### **Art. 2 - Obbligo di tenere registrazioni contabili**

E' inteso e convenuto che l'Assicurato terrà registrazioni particolareggiate o documentazione sostitutiva di tutte le vendite, gli acquisti ed altre operazioni e che tali registrazioni potranno essere esaminate dagli Assicuratori e dai loro incaricati, in caso di denuncia di sinistro relativa al presente contratto, pena la decadenza da ogni diritto a risarcimento da parte degli assicuratori.

#### **Art. 3 - Obbligo di mantenimento delle protezioni**

L'Assicurato si obbliga a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e di chiusura e le misure di sicurezza descritti in proposta e/o concordati in sede di assunzione del rischio.

Resta inteso che l'assicurazione non copre, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni avvenuti quando non esistano o non siano operanti per motivi implicanti la responsabilità dell'Assicurato, i mezzi di protezione e di chiusura e le misure di sicurezza di cui sopra.

Nel caso in cui si rendesse per qualsiasi motivo necessario apportare modifiche anche parziali ai mezzi di protezione o di chiusura ed alle misure di sicurezza dichiarate esistenti, le stesse, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed alla approvazione degli Assicuratori.

Tutti gli impianti di allarme devono essere soggetti a regolare manutenzione con controlli almeno annuali effettuati da una ditta qualificata. Resta tuttavia inteso che qualsiasi malfunzionamento dell'impianto verificatosi in relazione a qualsiasi sinistro, non pregiudicherà il diritto dell'Assicurato al risarcimento, se lo stesso non era a conoscenza del guasto, o se il guasto era al di fuori del suo controllo.

In caso di sinistro il diritto all'indennizzo dell'Assicurato non verrà pregiudicato qualora il dispositivo di serratura a tempo (time-lock) si disattivasse a seguito dell'esaurimento del periodo di massima autonomia di funzionamento.

#### **Art. 4 - Obbligo di tenere le chiavi degli allarmi e dei contenitori fuori dei locali durante le ore di chiusura**

E' condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'Assicurazione che tutte le chiavi e duplicati di chiavi atte a mettere in funzione gli allarmi, e tutte le chiavi e duplicati di chiavi delle casseforti/armadi blindati e camere corazzate, siano portate fuori dei locali contenenti gli enti assicurati e di quelli con essi comunicanti quando gli stessi siano lasciati incustoditi, salvo se deposte in armadio blindato e/o cassaforte e/o caveau muniti di time-lock.

#### **Art. 5 - Deroga all'uso di tacita proroga**

A deroga dell'Art. 1899 del Codice Civile la presente assicurazione si intenderà cessata alla sua naturale scadenza, esclusa qualsiasi forma di tacita proroga e ciò senza necessità di disdetta.

#### **Art. 6 - Recesso**

Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta alla controparte a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, gli Assicuratori metteranno a disposizione dell'Assicurato il rateo del premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

Qualora gli Assicuratori si avvalgano della facoltà di recesso di cui sopra a seguito di uno o più sinistri, il rateo di premio netto relativo al periodo di rischio non corso verrà calcolato secondo il disposto dell'Articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione e verrà rimborsato trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, qualora al momento sia possibile determinare l'ammontare del danno; in caso contrario il rimborso verrà effettuato ad avvenuta definizione del sinistro.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, deve:

- farne denuncia per iscritto agli Assicuratori non appena possibile e comunque non oltre due giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza;
- farne denuncia per i casi di furto con o senza scasso, rapina e/o altro reato per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;

- produrre agli Assicuratori, nel più breve tempo possibile o comunque alla richiesta degli Assicuratori o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata delle cose colpite da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia alla Autorità suddetta
- conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e fornire qualsiasi prova ed informazione circa le circostanze e gli enti colpiti da sinistro che gli Assicuratori ed i Periti possano ragionevolmente richiedere.

#### **Art. 8 - Dichiarazioni inesatte e/o reticenti**

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile rimanendo acquisito dagli Assicuratori, sia nel caso di annullamento che in quello di recesso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

#### **Art. 9 - Variazioni nella persona dell'Assicurato**

Fermo restando che, in caso di variazione nella persona dell'Assicurato, gli eredi e/o aventi causa sono solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni risultanti a carico dell'Assicurato fino a quel momento (ivi inclusa la comunicazione agli Assicuratori di tale variazione), rimane inteso che, salvo diverso accordo scritto tra le parti e salvo il caso di successione per causa di morte, l'assicurazione si intende automaticamente cessata con effetto dalle ore 24 del giorno stesso in cui tale variazione avviene.

Pertanto anche nel caso di fusione della Società assicurata con una o più altre, come pure nel caso di scioglimento o messa in liquidazione di detta società, l'assicurazione si intende automaticamente cessata con effetto dalle ore 24 del giorno in cui la variazione avviene, e ciò salvo patto speciale con gli Assicuratori, che dovrà risultare da apposita appendice al presente Contratto di Assicurazione.

Qualora l'assicurazione venisse definitivamente sospesa, gli Assicuratori rimborseranno il rateo di Premio Netto pagato per il periodo di rischio non corso, salvo quanto previsto dal precedente Art. 8.

#### **Art.10 - Nomina dei periti liquidatori**

La liquidazione avviene mediante accordo tra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro, od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

In difetto di accordo nella nomina del terzo perito, questi dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, e quella del terzo perito fa carico per metà agli Assicuratori e metà all'Assicurato, che conferisce agli Assicuratori la facoltà di liquidare detta spesa e di detrarre dall'indennità spettantegli la quota da lui dovuta.

#### **Art.11 - Mandato dei periti liquidatori:**

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti agli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7);
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali sulla base del valore che le cose perse o danneggiate avevano al momento del sinistro, senza tener conto dei profitti sperati.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di frode o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art.12 - Base di valutazione**

In caso di perdita o danno la base di valutazione sarà:

- a) relativamente alle merci di proprietà dell'Assicurato, la base di valutazione sarà quella indicata in proposta;
- b) relativamente alle merci in consegna fiduciaria, sulla base del valore pattuito fra l'Assicurato ed i rispettivi proprietari prima del sinistro;
- c) per le merci già vendute ma non ancora consegnate, il prezzo di vendita dell'Assicurato.
- d) per gli enti assicurati sotto la Sezione 2, il valore di rimpiazzo.
- e) per gli enti assicurati sotto la Sezione 3, il valore di ricostruzione.

E' inteso e convenuto che il pagamento dei sinistri a titolo di questa assicurazione includerà tutti i diritti di dogana o tasse pagati dall'Assicurato o di cui è debitore e dei quali non potrà ottenere il rimborso da parte delle autorità doganali o fiscali. In ogni caso l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Le eventuali dichiarazioni dell'Assicurato fatte alle Autorità Giudiziarie circa la quantità, qualità e valore degli enti che siano stati oggetto di sinistro, non saranno ritenute vincolanti né restrittive da parte dei periti o degli Assicuratori ai fini del risarcimento.

#### **Art.13 - Pagamento dell'indennità**

L'indennizzo verrà pagato all'Assicurato o all'eventuale Beneficiario, sempre che sia stata apportata prova del danno e questo accettato dagli Assicuratori e che siano trascorsi 30 giorni dalla data della firma dell'Atto di Liquidazione.

#### **Art.14 - Cose di proprietà di Terzi**

La presente assicurazione è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Tuttavia in caso di sinistro i Terzi interessati non avranno ingerenza alcuna nella nomina dei periti da eleggersi dagli Assicuratori e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

#### **Art.15 - Normativa in caso di recupero**

Qualsiasi ente assicurato, indennizzato a seguito di sinistro e che venga recuperato, deve intendersi di proprietà degli Assicuratori e proposto all'Assicurato al medesimo valore per il quale l'Assicurato era stato liquidato al momento dell'indennizzo.

Per cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di notifica del sinistro, gli Assicuratori sono obbligati soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

#### **Art.16 - Reintegro della somma assicurata ridotta in seguito a sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate relativamente alle sezioni colpite si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini del Contratto di Assicurazione.

Tuttavia è inteso e convenuto che le somme assicurate saranno automaticamente reintegrate dal momento in cui si è verificato il sinistro, impegnandosi l'Assicurato a versare il rateo di premio corrispondente alla riduzione, contestualmente al pagamento dell'indennizzo, senza che ciò possa essere considerato come rinuncia degli Assicuratori ad avvalersi dell'Art. 6 delle C.G.

#### **Art.17 - Oneri fiscali**

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto di assicurazione ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne è stato anticipato dagli Assicuratori o dal Broker.



**Art.18 - Richiesta fraudolenta**

Qualora l'Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui al presente Contratto di Assicurazione.

**Art.19 - Forma delle comunicazioni dell'Assicurato agli Assicuratori**

Tutte le comunicazioni del Contraente o di chi per esso agli Assicuratori, dovranno pervenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma o e-mail con conferma di lettura, al seguente indirizzo:

**ALEXANDER INTERNATIONAL BROKER SRL – Via Luigi Marchesi, 34 – 20065 Inzago (MI)**

**Tel. 02 78620175 - Fax. 02 83988428 - e-mail [info@alexanderbroker.com](mailto:info@alexanderbroker.com).**

Tutte le comunicazioni degli Assicuratori al Contraente o a chi per esso saranno considerate valide se effettuate all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

**Art.20 - Deroga alla competenza territoriale - Rinuncia all'esecuzione provvisoria**

Foro competente é esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato. Le parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli Artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

**Art.21 - Richiamo alle disposizioni di Legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto di Assicurazione valgono le vigenti disposizioni di Legge.

**L'Assicurato/Contraente****Il Broker Incaricato**

***Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:***

*6 - Recesso;*

*7 - Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro;*

*8 - Dichiarazioni inesatte e/o reticenti;*

*9 - Sospensione automatica dell'Assicurazione a seguito di variazione nella persona dell'Assicurato;*

*10 - Nomina dei Periti liquidatori;*

*11 - Rinuncia all'impugnativa della stima e definizione del danno;*

*16 - Riduzione automatica della somma assicurata in seguito a sinistro;*

*18 - Richiesta fraudolenta;*

*20 - Deroga alla competenza territoriale - Rinuncia alla esecuzione provvisoria.*

**L'Assicurato/Contraente****Il Broker Incaricato**

## **CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE (CL 370 10/11/2003)**

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

- 1 In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente od indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
  - 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
  - 1.2 dalla proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
  - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
  - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
  - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

## **CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI (CL 380 10/11/03)**

- 1.1 Fermo restando quanto previsto dalla clausola 1.2 che segue, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente od indirettamente, dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico;
- 1.2 Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, la Clausola 1.1 non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

## **ESCLUSIONE TERRORISMO (NMA2920)**

A deroga di quant'altro contenuto nel presente contratto e/o appendici alla stessa, è inteso e convenuto che la presente assicurazione esclude perdite, danni, costo o spese di qualsivoglia natura direttamente od indirettamente causate da, risultanti da od in connessione con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o avvenimento verificatosi in concomitanza o sequenzialmente al sinistro.

Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo s'intende un atto che includa (ma non sia limitato a) uso della forza o violenza e/o minaccia delle stesse, da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano autonomamente o per conto di od in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i impegnati a fini politici, religiosi, ideologici e simili incluso l'intento di influenzare qualsiasi governo e/o suscitare panico nel pubblico o qualsiasi parte di pubblico.

La presente clausola esclude altresì perdite, danni, costo o spese di qualsivoglia natura direttamente od indirettamente causate da, risultanti da od in connessione con qualsiasi atto di controllo, prevenzione, soppressione o in ogni modo relativo a qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui i Sottoscrittori si avvalessero dell'applicazione della presente esclusione per rifiutare l'indennizzo di qualsiasi perdite, danni, costo o spese, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Qualora sia constatato che parte della presente esclusione sia invalido od inapplicabile, il resto dell'esclusione rimarrà pienamente in vigore.

**L' Assicurato / Contraente**

**Il Broker Incaricato**

